

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 250

Ordinanza n. 250/T.V.

Chieti li 11.07.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 45428 del 01.07.2024, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Quarantotti, per il giorno 31 luglio prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco presso il civico n. 6;

Considerato che, oltre ad una scala a traino, sarà utilizzato l'autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12 e della massa a pieno carico non superiore a q.li 35, che dovranno posizionarsi nell'area antistante il civico n. 6, sul lato destro in direzione Via delle Fornaci, dove non è consentita la sosta veicolare;

Ritenuto di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area parcheggio situata sul lato opposto all'area da occupare, per ml. 20,00 circa, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante le operazioni di trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Quarantotti, dal lato opposto al civico n. 14 al lato opposto al civico n. 6, all'interno dell'area parcheggio situata sul lato destro in direzione Viale Europa, ovvero sul lato opposto all'area da occupare, per il giorno 31 luglio 2024, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante l'occupazione per il trasloco di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Canter tg. DL 510 SV, alla sosta in Via Quarantotti, nell'area antistante il civico n. 6, sul lato destro in direzione Via delle Fornaci, per il giorno 31 luglio 2024, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, ad installare la segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, durante l'esecuzione del trasloco:

- l'occupazione dovrà avvenire solo se il lato opposto della strada risulterà libero da autovetture in sosta, come disposto con la presente Ordinanza;
- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;

- dovrà essere garantito il transito veicolare, nonché l'utilizzo degli accessi pedonali e carrabili che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, anche spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione;
- dovranno essere installati, ai margini dell'occupazione, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni